

COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE



**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/2006
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2006**

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 1

Nel territorio comunale di Paularo il mercato settimanale si svolge, nel rispetto della tradizione, nella giornata di venerdì, in località Via Roma.

L'area del mercato viene individuata tra la sezione "A" e "B" dell'apposita cartografia in scala 1:300 che si allega al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

Si allega altresì una cartografia in scala 1:300 con la quale vengono evidenziati i singoli posteggi e la superficie loro destinata per un totale di mq. 477,00 netti (solo posteggi).

I posteggi risultano in n. di 15, di questi n. 2 sono riservati agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti e, precisamente i n.ri 11 e 15.

ART. 2

Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con una festività, il mercato è soppresso per tale giornata salvo che il Sindaco, dietro specifica richiesta degli operatori, stabilisca diversamente.

ART. 3

L'occupazione del suolo, da parte degli operatori concessionari, non potrà avvenire prima delle ore 06.00 e dopo le ore 08.00 ed il suolo pubblico dovrà essere lasciato libero entro le ore 14.00; parimenti è obbligatoria la presenza sul mercato sino alle ore 12.30.

Saranno ammesse deroghe agli orari sopra descritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

In coincidenza con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta degli operatori, gli orari di vendita e rimozione delle strutture possono essere protratti con ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta negli appositi contenitori del servizio di nettezza urbana.-

ART. 4

Entro le dimensioni dei posteggi devono essere contenuti eventuali ombrelloni e/o tende parasole nonché eventuali automezzi necessari allo svolgimento dell'attività.

Le eventuali tende e/o ombrelloni dovranno avere una altezza minima dal suolo non inferiore a mtl. 2.20. E' vietato appendere le merci oltre la linea dei banco. E' vietato usare e manomettere il suolo e le strutture pubbliche per l'ancoraggio di tende e ombrelloni.

ART. 5

La concessione del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per dieci anni e la relativa autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono rilasciate dall'Organo competente ai sensi di legge, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

ART. 6

Gli operatori commerciali che intendono partecipare al mercato settimanale devono presentare domanda al Comune per la relativa autorizzazione. Nella domanda, redatta in carta legale o resa legale, dovranno essere indicati:

- generalità e indirizzo di residenza del richiedente e sua nazionalità,
- codice fiscale,
- settore merceologico trattato,
- dimensione del posteggio oggetto di richiesta.

Gli interessati dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 7

L'autorizzazione di cui al precedente articolo non può essere rilasciata nei casi in cui non sia più disponibile alcun posteggio nell'ambito dell'area mercato, come individuata all'art. 1 del presente regolamento, o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

L'autorizzazione non può essere negata nei casi in cui, nell'ambito dell'area prevista per il mercato siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta.

L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo per un posteggio.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile a quello richiesto. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a Società di persone (S.N.C. o S.A.S.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

ART. 8

Nell'assegnazione dei posteggi e quindi nel rilascio delle relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti da quanti operano nel mercato di questo Comune, saranno osservati i seguenti criteri di priorità:

1. commercializzazione di prodotti tipici locali;
2. trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
3. maggior numero di presenze nel mercato in qualità di precario;
4. anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

5. equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

ART. 9

La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 (dieci) e può essere rinnovata su istanza degli interessati, non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

ART. 10

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. n. 29/2005, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avrà la priorità l'operatore con il maggior numero di presenze nel mercato negli ultimi due anni, sommate le presenze maturate nell'anno in corso.

ART. 11

Coloro ai quali viene assegnato il posteggio, pluriennale o giornaliero, sono soggetti al pagamento del tributo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché al pagamento del tributo per l'asporto dei rifiuti.

ART. 12

Così come tassativamente previsto dall'art. 49, comma 9, della legge regionale n. 29/2005, l'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla predetta legge regionale o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità o servizio militare o ferie.

La concessione del posteggio può essere altresì revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

ART. 13

Il provvedimento di decadenza, disciplinato al precedente art. 12, sarà comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà decorrenza dal mercato successivo alla data di ricevimento.

ART. 14

L'eventuale mancato svolgimento del mercato a seguito di avverse condizioni meteorologiche non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente art. 12.

ART. 15

Il commercio nell'area di mercato deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'esercizio dell'attività di somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

Il commercio nell'area di mercato di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche organolettiche.

Qualora l'attività di vendita nell'area di mercato di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come strutture di vendita, gli stessi devono avere le caratteristiche e i requisiti previsti dalle norme sanitarie in materia. Se il commercio sull'area di mercato riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura necessario al mantenimento dei prodotti di cui trattasi.

Il commercio sull'area di mercato di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non siano allacciate alle reti: idrica, fognaria ed elettrica a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno le caratteristiche previste dalle norme sanitarie in vigore.

Nello stesso posteggio non può essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16

Agli operatori del mercato è fatto obbligo:

- di allestire il banco di vendita con adeguato decoro con particolare attenzione alle condizioni igienico - sanitarie;
- di sgombrare l'area assegnata entro gli orari fissati; - di mantenere ordinato e pulito lo spazio occupato e di lasciarlo pulito al termine del mercato; - di conferire eventuali rifiuti negli appositi contenitori;

- di esporre in modo chiaro e ben visibile sui prodotti i prezzi di vendita in ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- di esibire, ad ogni richiesta dei funzionari preposti al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio e l'atto di concessione del posteggio;
- di mantenere un comportamento corretto verso il personale preposto alla vigilanza ed al controllo del mercato;

ART. 17

Agli operatori del mercato è fatto divieto di:

- cedere ad altri la concessione totale o parziale del posteggio, fatte salve le norme riguardanti il subingresso;
- occupare spazio maggiore di quello assegnato;
- di usare apparecchi di amplificazione e diffusione sonora in modo tale da creare disturbo al normale svolgimento del mercato;
- condurre cani e/o altri animali domestici che possono creare turbativa al normale svolgimento del mercato. I cani dovranno, comunque, essere muniti di guinzaglio e museruola;
- vendere al di fuori dei posteggi con merce al braccio;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo.

ART. 18

La direzione e la sorveglianza del mercato compete al Comando di Polizia Municipale, alle cui istruzioni e disposizioni dovranno attenersi gli operatori commerciali.

